

# ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



## ORDINANZA DEL PRESIDENTE

(Nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente DEC/DPN/ 976 del 31 maggio 2007))

NUM. 04 DEL 03 AGOSTO 2011

**OGGETTO: Disposizioni per la salvaguardia della Spiaggia Rosa (Cala di Roto) - Isola di Budelli**

L'anno DUEMILAUNDICI, il giorno TRE del mese di AGOSTO, nella sede dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, in Via Giulio Cesare n. 7,

### IL PRESIDENTE

**VISTA** la L. 394/91, Legge Quadro sulle aree protette e relative modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la Legge 10/94 di istituzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena sul territorio del Comune stesso;

**VISTO** il D.P.R. del 17 maggio 1996, recante l'Istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena;

**VISTA** la Legge 20 marzo 1975, n. 70 "Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente";

**VISTA** il D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici non economici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

**VISTO** lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena adottato con Decreto del Ministro dell'Ambiente n. DEC/DPN/1235 del 24/06/2004;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss. mm. e ii.;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Ambiente DEC/DPN/ 976 del 31 maggio 2007, di nomina del Presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, Dr. Giuseppe Bonanno;

**VISTO** in particolare l'art. 9, comma 3 della L. 394/91, Legge Quadro sulle aree protette e relative modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la nota del Ministero dell'Ambiente prot DCN/3D/2002 /13260 del 17 luglio 2002 nella quale si precisa che "non è interdetto al Presidente dell'Ente di poter regolamentare in via provvisoria determinate attività svolgentesi nel territorio del Parco, a condizione che sussistano



specifiche e improrogabili esigenze che giustificano il ricorso al potere di ordinanza e, cioè, al potere di adottare atti indifferibili e urgenti”;

**VISTO** il Piano Paesaggistico Regionale, di cui alla Legge regionale 25 novembre 2005, n. 8;

**VISTA** la Direttiva n. 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e delle specie della flora e della fauna selvatiche;

**CONSIDERATO** in particolare che nella Direttiva Habitat 92/43/CEE le praterie di *Posidonia oceanica* sono considerate un habitat prioritario, ovvero ad elevato grado di tutela;

**VISTO** il Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Arcipelago di La Maddalena” (ITB010008)”, approvato con Decreto dell’Assessore Regionale all’Ambiente n. 8 del 13/02/2009;

**CONSIDERATO** che le prateria di *Posidonia oceanica* sono presenti nello specchio acqueo antistante Cala di Roto, denominata “Spiaggia Rosa”, nell’Isola di Budelli;

**CONSIDERATA** l’elevatissima valenza naturalistica e paesaggistica di Cala di Roto, denominata “Spiaggia Rosa”, nell’Isola di Budelli, riconducibile in particolare alla più rilevante caratteristica del sito in questione, ossia la colorazione dell’arenile, strettamente dipendente dal grado di tutela della prateria della *Posidonia oceanica* presente nello specchio acqueo antistante l’area stessa;

**CONSIDERATO** dunque che la spiaggia Rosa di Budelli rappresenta uno tra gli elementi di maggiore significatività ed identificazione dell’Arcipelago per la sua valenza di peculiarità biologica e di notorietà scientifica;

**CONSIDERATO** che l’esigenza di tutelare l’isola di Budelli aveva già trovato attuazione in uno specifico decreto del Ministero dell’Ambiente del 29 luglio 1992 che ha cessato la sua efficacia a seguito dell’entrata in vigore delle norme di salvaguardia di cui al D.P.R. 17 maggio 1996, allo scopo di inquadrare le azioni di tutela in maniera organica nel contesto del più generale provvedimento relativo all’intero Arcipelago di La Maddalena;

**PRESO ATTO** che le misure di protezione introdotte negli anni e, in ultimo, con Ordinanza del Presidente n. 2 del 05.08.2008, sono state idonee a garantire un miglioramento delle condizioni ambientali dell’area;

**PRESO ATTO** che i possibili fattori di disturbo sono dovuti alla pressione antropica e all’utilizzo improprio delle risorse naturali presenti nell’area;

**CONSIDERATO** in particolare che il calpestio è suscettibile di mettere in pericolo la risorsa ambientale e paesaggistica, provocando l’alterazione della morfologia della spiaggia, e che il transito e l’ancoraggio di mezzi nautici sono suscettibili di arrecare danno alla prateria di *Posidonia oceanica*;

**RITENUTA** pertanto assolutamente necessaria la reiterazione di forme di protezione che determinino la cessazione di possibili fattori di disturbo, al fine di prevenire qualsiasi rischio;

**DATO ATTO** che tra le finalità precipue di un Parco Nazionale vi è quella di garantire la conservazione di specie animali e vegetali, di singolarità geologiche, di formazioni

paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

**CONSIDERATO** che l'art.1 dell'allegato A. del DPR 17 maggio 1996 vieta l'asportazione, e il danneggiamento anche parziale delle formazioni litologiche e minerali;

**VISTO** l'articolo 30 - Sanzioni, della L. 394/91, Legge Quadro sulle aree protette e ss. mm. ed ii, ed in particolare il comma 2 - che recita "La violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duemilioni. Tali sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, dal legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area protetta" - e il comma 3 - che recita "In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti ai sensi degli articoli 733 e 734 del codice penale può essere disposto dal giudice o, in caso di flagranza, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, dagli addetti alla sorveglianza dell'area protetta, il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile è tenuto a provvedere alla riduzione in pristino dell'area danneggiata, ove possibile, e comunque è tenuto al risarcimento del danno";

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**VISTO** l'articolo 734 del Codice Penale - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali - che recita "Chiunque, mediante ostruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da lire due milioni a dodici milioni.";

### ORDINA

- 1) Nell'area di Cala di Roto, denominata "Spiaggia Rosa", nello specchio acqueo delimitato dalle seguenti coordinate geografiche: A: (Lat.= 41°16'.4 N; Long.=009°21'.5 E); B: (Lat.= 41°16'.7 N; Long.=009°21'.7 E); C: (Lat.= 41°16'.8 N; Long.=009°21'.5 E); D: (Lat.= 41°16'.7 N; Long.=009°21'.2 E), nonché nella fascia demaniale e nella parte terrestre sabbiosa compresa tra la linea dell'arenile e il sentiero, sono vietati:
  - a) il prelievo, la raccolta, l'asportazione anche parziale, il danneggiamento delle formazioni litologiche, concrezioni e minerali, ivi inclusa la sabbia;
  - b) il calpestio dell'arenile e il posizionamento sullo stesso di qualsiasi oggetto;
  - c) la navigazione, il transito, l'ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità navale;
  - d) la pesca professionale, sportiva e l'attività di immersione subacquea, anche in apnea;
  - e) la balneazione nel settore compreso tra la linea dell'arenile e le boe sferiche di delimitazione;
  - f) l'alterazione diretta o indiretta, con qualsiasi mezzo, dell'ambiente bentonico e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle acque, nonché la discarica dei rifiuti solidi e liquidi ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino.
- 2) Al di fuori delle boe sferiche di delimitazione dello specchio acqueo sopra indicato, e nel rispetto delle disposizioni delle competenti autorità, nella fascia di 300 metri dalla costa è consentito esclusivamente il transito, con rotte il più possibile parallele alla costa e a velocità non superiore ai 3 (tre) nodi, di imbarcazioni e natanti da diporto, nonché delle unità da traffico autorizzate.
- 3) L'Ente può autorizzare, esclusivamente per esigenze di ricerca, il transito di mezzi nautici nel settore compreso tra la linea dell'arenile e le boe sferiche di delimitazione. Tali mezzi dovranno comunque transitare a lento moto e comunque a velocità non superiore a 1 (un) nodo.

- 4) I mezzi nautici in uso al custode della proprietà privata dovranno essere posizionati, nel rispetto delle vigenti disposizioni delle autorità marittime, nelle cale limitrofe, fatta eccezione per condizioni meteorologiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore.

### DISPONE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato e fermo restando quanto sancito Codice della navigazione e dalle disposizioni contenute nella Legge 394/1991 e ss. mm. e ii.:

- che le violazioni alla presente Ordinanza e previste prescrizioni siano punite, ai sensi dell'art. 30, comma 2, della Legge 394/1991 e ss. mm. e ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria, come di seguito indicato:
  - € 900 - Pagamento in misura ridotta € 300;
- che nei casi più gravi di violazione delle disposizioni della presente Ordinanza e previste prescrizioni si applichino gli articoli 734 del Codice Penale - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali - e 30, comma 3, della Legge 394/1991;
- che nei casi più gravi di violazione delle disposizioni della presente Ordinanza e previste prescrizioni che comportino il danneggiamento delle infrastrutture posizionate dall'Ente Parco, la presente amministrazione potrà richiedere il risarcimento del danno;
- che alla presente sia data la più ampia e capillare pubblica diffusione immediata e nel tempo;
- di dare mandato al Direttore per la divulgazione di tali disposizioni su tutto il territorio del Parco e per la predisposizione di adeguate forme di informazione agli utenti; l'installazione di appositi cartelli che invitano i bagnanti a non oltrepassare la delimitazione che protegge l'area da preservare.
- che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo dell'Ente Parco e che sia inviata entro il termine di tre giorni agli Organi di Vigilanza, ed ai tutti gli Enti con attribuzioni in materia, per quanto di competenza e conoscenza di seguito elencati:
  - Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna
  - Comando Stazione di La Maddalena;
  - Comando Stazione Carabinieri di La Maddalena;
  - Capitaneria di Porto di La Maddalena
  - Polizia Municipale di La Maddalena.
- che la presente Ordinanza sia inviata inoltre, per quanto di competenza e per conoscenza, agli Enti di seguito elencati:
  - Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna;
  - Assessorato Difesa Ambiente, Assessorato Enti locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna;
  - Assessorato Ambiente e Difesa del Territorio della Provincia di Olbia-Tempio.
- la revoca dell'Ordinanza n. 2 del 05.08.2008.

Avverso tale provvedimento è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna; in alternativa è ammesso

il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro il termine di centoventi giorni.

IL PRESIDENTE

(Dott. Giuseppe Bonanno)

La presente ordinanza n. 4 del 3 agosto 2011 ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009, è stata messa in pubblicazione all'Albo digitale del sito istituzionale dell'Ente Parco all'indirizzo <http://albo.lamaddalenapark.it> per quindici giorni consecutivi a far data dal 3 08/2011 con n. 0437 del registro.

IL DIRETTORE

(ing. Mauro GARGIULO)